



Ministero dell'Università e della Ricerca  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
**CONSERVATORIO DI MUSICA**  
**“C. GESUALDO DA VENOSA”**  
POTENZA

Prot. n. 75 del 04/01/2022

**Definizione delle linee di indirizzo e criteri  
in materia di tutela della salute nell'ambiente di lavoro  
per l'anno accademico 2021-2022**

**IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 recante attuazione all'articolo 1 della Legge 2 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**VISTO** il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito, con modificazioni, nella Legge 5 marzo 2020 n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3 commi 6-bis e 6-ter, e dell'art.4;

**VISTO** il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, che ha potenziato le misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e in particolare l'art.101;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 e in particolare l'art.1 co.2 lett. p;

**VISTO** il DPCM 26 aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale*” e in particolare l'art. 1 co.1 lett. n applicabile alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

**VISTO** il decreto 26 maggio 2020 n.112 recante modalità di svolgimento dell'attività didattica in presenza presso le Istituzioni AFAM;

**VISTA** la nota M.U.R. prot. 2833 del 30 luglio 2020 inviata ai Direttori e ai Presidenti delle Istituzioni AFAM nella quale si evidenzia la necessità di assicurare la completa ripresa delle ordinarie attività didattiche e di ricerca in presenza relative al primo semestre dell'anno accademico 2020-2021;

**RILEVATI** specifici fattori di rischio nelle attività formative e curriculari in presenza collegati soprattutto all'utilizzo della voce cantata e degli strumenti a fiato, in relazione al distanziamento necessario e ai dispositivi di protezione utilizzati e alle particolari aggregazioni didattiche (attività singole o di gruppo);

**TENUTO CONTO** che le Istituzioni assicurano il recupero delle attività formative e curriculari dell'anno accademico 2019-2020 sospese a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità prevedono il ritorno alla modalità in presenza solo nel rispetto di adeguate misure di prevenzione che consentano di espletare le attività formative e curriculari del primo semestre dell'anno accademico 2020-2021;

**VISTO** il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e in particolare l'articolo 26;

**VISTO** il DPCM 7 agosto 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19*”



Ministero dell'Università e della Ricerca  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
**CONSERVATORIO DI MUSICA**  
**“C. GESUALDO DA VENOSA”**  
POTENZA

*recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l'art. 1 comma 6 lettere s) e t) nonché l'allegato 18 contenente le “linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle Istituzioni della formazione superiore per l'anno 2020-2021” applicabili, in quanto compatibili, alle Istituzioni AFAM;*

**VISTO** il DPCM 2 marzo 2021 ed in particolare gli art. 23 e 44 nonché l'allegato 9 contenente le “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” con specifico riferimento alle disposizioni normative applicabili agli spettacoli dal vivo, alle produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali nonché alle produzioni teatrali e alle produzioni di danza;

**VISTO** il “C.C.N.L. relativo al personale istruzione e ricerca - triennio 2016-2018” del 19 aprile 2018, ed in particolare l'art. 97, comma 3, lett. A l);

**VISTO** il d. l. 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87 ed in particolare gli artt. 3,9-ter e 9-ter.2;

**VISTO** il d.l. 6 agosto 2021 n. 111 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021 n. 133;

**TENUTO CONTO** che si ritiene inderogabile la tutela della salute di tutto il personale dell'Istituzione, cui si ispirano evidentemente tutti i provvedimenti del Governo nell'interesse dell'intera collettività;

**RILEVATA** la necessità di proseguire con l'adozione di idonee ed opportune misure cautelative a tutela della salute pubblica;

**RITENUTO** necessario dare ulteriori disposizioni, oltre quelle già comunicate e messe in atto per disciplinare con modalità di emergenza e nel rispetto del quadro normativo sopra riassunto;

**VISTO** l'accordo del 3.12.2021 tra la delegazione costituita dal MUR e le OO.SS. firmatarie del CCNL;

**VISTO** l'accordo stipulato in data 3 gennaio 2022 con le OO.SS. e le R.S.U. del Conservatorio

## DISPONGO

### **ART. 1 - Disposizioni generali**

In accordo con quanto stabilito dal D. P.C.M. 2 marzo 2021 e dalle successive norme di aggiornamento nonché dal decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111 il Conservatorio si impegna ad assicurare i più adeguati livelli di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative attraverso molteplici misure di prevenzione e protezione.

L'Istituzione favorisce il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali e le OO.SS. firmatarie del CCNL “Istruzione e Ricerca” del 19 aprile 2018 affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che vi lavorano, tenendo conto della specificità di ogni singola sede e dei percorsi di studio erogati.

In base all'andamento del quadro epidemiologico il Conservatorio si adegua alle disposizioni governative impartite, attivando piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative, tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.

Nel rispetto delle disposizioni normative di cui al d.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, recante attuazione all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all'Istituzione si applicano, in quanto compatibili, le linee guida del Ministero dell'Università e della Ricerca di cui all'allegato 18 del D. P.C.M 7 agosto 2020, e il protocollo per la gestione di casi



Ministero dell'Università e della Ricerca  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
**CONSERVATORIO DI MUSICA**  
**“C. GESUALDO DA VENOSA”**  
POTENZA

confermati e sospetti di COVID-19 di cui all'allegato 22 al D. P.C.M 7 settembre 2020 e loro successive modifiche e integrazioni.

Per il Conservatorio di musica “Gesualdo da Venosa” di Potenza i sigg. Coppola Francesco e Lamattina Michele sono individuati come referenti COVID-19, per cui rappresentano il collegamento tra l'Istituzione e l'Autorità Sanitaria Competente sia per i protocolli di prevenzione e controllo che per le procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti e confermati.

**ART. 2 Organizzazione del lavoro e delle attività**

Gli spazi del Conservatorio possono essere rimodulati nell'ottica del distanziamento sociale.

L'articolazione del lavoro e delle attività didattiche potrà essere ridefinita con orari differenziati che, per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo, avverrà nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 34, 36, 37 e 38 del CCNL AFAM del 16 febbraio 2005.

Il personale viene informato e sensibilizzato sentiti gli organi competenti (Medico competente, RSPP, RLS) circa le disposizioni delle Autorità e sulla necessità di adottare ogni precauzione volta a evitare il contagio, con particolare riferimento al mantenimento della distanza minima di sicurezza raccomandata, all'uso delle mascherine, nonché alla frequente pulizia delle mani ed all'aerazione dei locali. Sono ribadite le norme che sanciscono l'obbligo di possesso ed esibizione del “green pass” da parte dei docenti, del personale, di tutti gli studenti di età pari o superiore a 12 anni e di tutti i terzi che accedono al Conservatorio.

**ART. 3 Obbligatorietà dell'utilizzo di dispositivi di protezione individuali**

L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 11/2021, alla luce dell'art. 1, comma 7 del medesimo decreto-legge prevede, in relazione all'obbligatorietà dell'utilizzo delle mascherine per tutto il tempo di permanenza nelle strutture didattiche, che per quanto concerne le attività didattiche che prevedono lo svolgimento di una *performance* di tipo sia strumentale che vocale, l'erogazione della didattica avverrà secondo le suddette modalità:

- a) l'obbligo dell'utilizzo di dispositivi di protezione individuale si applica unicamente nelle aree comuni della struttura ove si svolge l'attività;
- b) lo studente può privarsi della mascherina per il tempo necessario all'esecuzione della performance strumentale o vocale che lo vede impegnato durante la lezione;
- c) le medesime prescrizioni di cui ai punti a) e b) si applicano anche all'eventuale pianista accompagnatore.

**ART. 4 Attività che vedono coinvolti gli strumenti a fiato e la voce cantata**

Considerata la necessità di non fare uso dei dispositivi di protezione individuali per le attività che vedono coinvolti gli strumenti a fiato e la voce cantata, devono essere assicurate le distanze minime previste dal D. P.C.M. 14 gennaio 2021, Allegato 9, per gli orchestrali e i coristi, ossia una distanza interpersonale minima — con professore e pianista accompagnatore — di metri 1,5 per gli strumentisti a fiato e di metri 2 per i cantanti. Tale misura potrà essere rafforzata dall'impiego di barriere fisiche realizzate in *plexiglass*, opportunamente dimensionate, e dalla aerazione o ventilazione degli ambienti. Le



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
**CONSERVATORIO DI MUSICA**  
**“C. GESUALDO DA VENOSA”**  
POTENZA

disposizioni di cui al presente articolo sono sottoposte ad aggiornamento tecnico in base alle risultanze della ricerca scientifica e alle indicazioni del Comitato tecnico-scientifiche.

**ART. 5 Durata delle lezioni erogate a distanza e in presenza**

Premesso che la didattica è erogata prioritariamente in presenza, l'impegno orario relativo alla didattica erogata in modalità a distanza rimane aderente agli obblighi contrattuali e alla durata prevista da ogni singolo corso. Si applica l'art. 175 del D. Lgs. 81/08.

Le ore di cui al secondo periodo dell'art. 12 del CCNL AFAM quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007 del 4 agosto 2010, nel rispetto della programmazione accademica, della durata dei singoli corsi affidati a ciascun docente e dei piani della didattica, possono essere utilizzate dal docente, senza diminuzione delle ore dei singoli e comunque non oltre 74 ore, previo assenso del Direttore, per attività necessarie di supporto (didattica interattiva) alla didattica a distanza: interventi didattici integrativi del docente attraverso faq, mailing list o web forum; interventi brevi effettuati dai corsisti in web forum, blog; e-activity strutturate come report, esercizi, studi di caso, problem solving, web quest, progetti, forme di valutazione formativa con il carattere di questionari o test in itinere, eccetera. Tali attività saranno autocertificate dal docente a registro fornito dall'Istituzione. Per le attività formative che coinvolgono una pluralità di strumenti a fiato, in complessi di varia composizione, la cui tipologia varia per numero e per caratteristiche tecniche, nonché per la gestione delle attività formative che vedono impegnati gli studenti all'interno delle compagini orchestrali o corali, in mancanza di indicazioni specifiche relative ad indici di affollamento da rispettare in contesti performativi di questo genere, si applicano, nei limiti delle attività realizzabili in presenza ai sensi della normativa vigente, le disposizioni normative di cui al D. P.C.M 14 gennaio 2021, Allegato 9, per le attività orchestrali e corali professionali.

**ART. 6 Sorveglianza sanitaria**

Fermo restando gli obblighi normativi del datore di lavoro in materia, la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igienico-sanitarie contenute nelle disposizioni del Ministero della Salute. In particolare, vanno privilegiate, durante periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite di rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta. Essa rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e il RLS. Il medico competente segnala al datore di lavoro,

nel rispetto delle norme sulla privacy, anche su richiesta dell'interessato, situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti. È necessario che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
**CONSERVATORIO DI MUSICA**  
**“C. GESUALDO DA VENOSA”**  
POTENZA

**ART. 7 Attività lavoratori fragili**

Alle lavoratrici e ai lavoratori fragili, come definiti dall'art. 26, comma 2 del D.L. 18/2020, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, si applicano l'art. 26, commi 2, secondo, terzo e quarto periodo e 2-bis, del D.L. 18/2020 nonché l'art. 1, comma 481 della L. 178/2020.

Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al paragrafo precedente nonché ai dipendenti di cui all'art. 21-bis del D.L. 104/2020, si applica altresì l'articolo 3, comma 1, lettera b del decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020.

A coloro che, con attestazione del medico competente, sono dichiarati temporaneamente inidonei all'attività in presenza a causa di una condizione di fragilità in relazione al COVID-19 o di maggior rischio di contagio, si applica a domanda l'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020. La valutazione da parte del medico competente deve essere effettuata con priorità. L'inidoneità all'attività in presenza non può derivare dalla mancata adesione alla campagna vaccinale, ad esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Al personale tecnico e amministrativo si applicano le disposizioni di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Nell'accesso al lavoro agile si applicano le priorità previste dalle disposizioni che regolano tale tipologia di prestazione lavorativa (D. Lgs. 81/2017) e da quelle emanate o che saranno emanate durante lo stato di emergenza per COVID-19.

**ART. 8 Disposizioni finali**

In considerazione della significativa percentuale di docenti, studenti e personale provenienti da altre Regioni, ci si riserva la facoltà di verificare in altre forme lo stato di salute degli utenti - tampone molecolare - o di consentire, a discrezione del Direttore, lezioni in modalità telematica.

Le Parti si impegnano a proseguire con un tavolo permanente a monitorare l'efficacia e ad aggiornare il presente accordo, anche in funzione dell'effettivo andamento epidemiologico e della campagna vaccinale sul territorio nazionale.

Per gli aspetti non regolati dal presente accordo e/o avessero previsioni di maggiore garanzia e tutela per la sicurezza dei lavoratori si applicano le previsioni dei protocolli nazionali (anche futuri) sottoscritti in materia dalle parti sociali ed il Governo e/o i ministri competenti.

Il Direttore  
*M° Felice Cavaliere*

Il Presidente  
*Avv. Francesco Lanocita*